



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143609435-6-9 - fax 0143686323
ufficio.tecnico@comune.serravalle-scriviva.al.it - info@pec.comune.serravalle-scriviva.al.it
www.comune.serravalle-scriviva.al.it

Area Lavori Pubblici

DISCIPLINARE TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE E TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI – annualità 2020 e 2021

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni necessarie per il servizio di decespugliamento e taglio erba su cigli e scarpate laterali delle strade comunali, nonché taglio della vegetazione in alcuni fossi e scarpate fluviali cunette, precisamente:

- due passaggi annui di taglio erba su banchine e decespugliamento di scarpate stradali da effettuarsi indicativamente nei mesi di giugno e settembre;
- un passaggio annuo di decespugliamento di fossi e scarpate fluviali da effettuarsi indicativamente tra il 15 agosto ed il 30 settembre;
- eventuali interventi a richiesta in base alla disponibilità economica residua dopo aver eseguito le prestazioni sopra indicate;

ART. 2 - Durata dell'appalto

L'appalto ha durata pari a due annualità (2020 e 2021); secondo le vigenti disposizioni di legge, è esclusa ogni forma di rinnovo tacito e/o espresso.

ART. 3 - Ammontare presunto del servizio

Il valore economico complessivo dell'appalto a base di gara è di € 38.580,00 oltre IVA di legge, corrispondente ad € 19.290,00 annui come determinato nell'allegato computo metrico estimativo.

Gli importi dei compensi, fissi ed invariabili, stabiliti nell'elenco prezzi allegato sono soggetti a ribasso d'asta.

ART. 4 - Polizze assicurative

L'Appaltatore è obbligato a presentare una apposita polizza, in corso di validità, per R.C.T e R.C.O. da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del servizio per tutto il periodo contrattuale e a provvedere alle assicurazioni delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato e loro pertinenze.

La polizza R.C.T. dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade oggetto del presente contratto, e la stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Appaltatore.

Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- catastrofe Euro 1.500.000,00
- per persona Euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00 R.C.O.
- per sinistro Euro 1.500.000,00
- per persona lesa Euro 1.500.000,00

Tali polizze e la relativa quietanza, dovranno essere presentate, pena la decadenza dell'aggiudicazione, al Comune di Serravalle Scrivia prima della stipula del contratto o comunque entro la data di inizio del servizio. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune di Serravalle Scrivia anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. L'intervenuta successiva mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

ART. 5 - Norme e prescrizioni integranti il disciplinare

L'Impresa dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni vigenti in materia di Codice Stradale e di Sicurezza ed Igiene e Sicurezza del Lavoro.

ART. 6 - Subappalto

L'appaltatore può cedere in subappalto subappalto, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, parte dei servizi se preventivamente indicati in sede di offerta.

L'autorizzazione al subappalto verrà rilasciato dal Responsabile del Procedimento.

E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

ART. 7 - Contabilizzazione del servizio e pagamenti

Le prestazioni effettuate verranno contabilizzate a misura e per le stesse saranno applicati i prezzi indicati all'elenco allegato al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore.

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi.

Il corrispettivo per il servizio in questione verrà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura, in quattro rate, come di seguito dettagliato:

1. a saldo delle prestazioni effettuate tra il 01/05/2020 il 30/06/2020;

2. a saldo delle prestazioni effettuate tra il 01/7/2020 ed il 30/09/2020;
3. a saldo delle prestazioni effettuate tra il 01/05/21 ed il 30/06/2021;
4. a saldo delle prestazioni effettuate tra il 01/7/2021 ed il 30/09/2021;

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 8 - Descrizione del servizio

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto posso essere riassunte approssimativamente nel modo seguente, salvo più precise indicazioni che alla consegna dei singoli interventi potranno essere impartite dal servizio tecnico comunale:

- Taglio erba su banchine stradali, senza raccolta del materiali di risulta, con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0.8-1.2 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Nei prezzi unitari si intende compensato l'onere per la perfetta pulizia della sede stradale. Di norma dovranno essere effettuati n. 2 (due) tagli completi ogni anno, salvo diversa disposizione dell'ente appaltante.
- Decespugliamento di scarpate stradali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, senza rimozione del materiale di risulta. L'appaltatore dovrà provvedere al taglio di tutti i rami che, eccessivamente sviluppati, impediscono la regolare visibilità dei cartelli segnaletici o che costituiscono pericolo o intralcio per la circolazione stradale in una fascia di 2,5 m dal ciglio stradale. Nei prezzi unitari si intende compensato l'onere per la perfetta pulizia della sede stradale. Di norma dovranno essere effettuati n. 2 (due) tagli completi ogni anno, salvo diversa disposizione dell'ente appaltante.
- Taglio vegetazione e decespugliamento di scarpate fluviali e fossi invasi da rovi, arbusti ed erbe infestanti, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), con rimozione e smaltimento del materiale di risulta. Di norma dovrà essere effettuato n. 1 taglio completo ogni anno, salvo diversa disposizione dell'ente appaltante.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di ordinare all'Impresa ulteriori interventi di taglio vegetazione in misura diversa da quella indicata nell'allegato computo metrico.

ART. 9 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri specificati nel presente disciplinare tecnico d'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- adottare, nell'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando e facendo osservare tutte le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni contenute, in particolare, nel d.lgs. 81/2008, ss.mm.ii. In particolare gli operai dovranno essere muniti di tutte le dotazioni di D.P.I. necessarie per l'incolumità della persona;
- assumersi ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone dovute ad infortuni od incidenti nel corso di svolgimento del servizio, sollevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi preposti addetti alla sorveglianza, assistenza e direzione da qualsiasi responsabilità civile e penale. Tali responsabilità sono invece a totale ed esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice come pure quelle derivanti da controversie con terzi per danni;

- la ditta resta obbligata, a munirsi e mantenere la segnaletica verticale necessaria alla presegnalazione dei servizi, in condizioni di completa efficienza, perfettamente corrispondente per quantità e tipo, a quanto stabilito nella specifica normativa.

ART. 10 - Termini per gli interventi

Il servizio, per qualsiasi tipo di intervento, sia esso taglio erba e decespugliamento, su cigli e scarpate laterali delle strade comunali, oppure pulizia di scarpate fluviali e fossi, prenderà avvio con un ordine di servizio comunicato tempestivamente all'impresa, che comprenderà un elenco di strade, in cui si rende necessario intervenire.

Le prestazioni dovranno essere svolte attenendosi alle seguenti disposizioni:

- gli interventi classificati urgenti, comunicati con ordine di servizio, dovranno essere iniziati entro e non oltre tre (tre) giorni dalla data di comunicazione dell'ordine stesso;
- gli interventi classificati ordinari, comunicati con ordine di servizio, dovranno essere iniziati entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di comunicazione dell'ordine stesso;

A partire dalla data di inizio, il servizio dovrà essere svolto in modo continuativo e senza interruzioni, che non siano dettate da cause impreviste o da motivi di forza maggiore, quali ad esempio avverse condizioni atmosferiche.

Nel caso in cui l'intervento non avvenga entro i termini previsti saranno applicate le sanzioni previste all'Art. 11 del presente disciplinare.

In via indicativa, salve diverse disposizioni del servizio tecnico comunale, si specifica che i servizi dovranno essere effettuati nei seguenti periodi:

- primo intervento annuo di decespugliamento scarpate e taglio erba nelle banchine stradali: entro la prima metà di giugno;
- secondo intervento annuo di decespugliamento scarpate e taglio erba nelle banchine stradali: nella prima metà di settembre;
- taglio vegetazione nei fossi e scarpate fluviali: tra il 15 agosto ed il 30 settembre;

ART. 11- Penalità

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali nei casi di inosservanza degli obblighi contrattuali decurtando il corrispondente importo dal compenso dovuto all'atto della liquidazione delle fatture senza necessità di ulteriore messa in mora, bensì inviando alla ditta aggiudicataria un rendiconto circa le inadempienze contrattuali riscontrate.

In particolare sarà applicata alla ditta, in caso di mancato o tardivo intervento, una penale pari a € 200,00 (euro duecento), per ogni giorno di ritardo dall'ordine impartito.

ART. 12 - Scioglimento del contratto e potere di sostituzione

La stazione appaltante può sostituirsi alla ditta aggiudicataria eventualmente inadempiente al fine di tutelare la pubblica incolumità e garantire lo svolgimento del pubblico servizio avvalendosi di mezzi e personale proprio o di altra Ditta disponibile sul mercato.

Nel caso suddetto, salva ogni altra azione di rivalsa, l'eventuale maggior costo del servizio sarà posto a carico della Ditta inadempiente, mediante formale comunicazione di messa in mora e rendicontazione dei costi aggiuntivi sostenuti per il servizio di surrogazione della ditta aggiudicataria.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del responsabile del servizio riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- sospensione del servizio o mancata ripresa degli stessi da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- in ogni caso in cui il responsabile del servizio accerta comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio stesso.

In particolare si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nei seguenti casi :

- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio eseguito.

ART. 13 - Controversie e Foro Competente

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Comunale di Serravalle Scrivia. Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello di Alessandria.

Serravalle Scrivia, lì 18.03.2020

Il Responsabile del Procedimento
(f.to ing. Federico Fontana)